



Area Welfare
Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze

Capitolato d'Appalto

per la realizzazione del progetto “***Interventi Straordinari di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale***” nell’ambito del Progetto Otto per Mille –
Annualità 2017

CUP: B61J22001000005

CIG: 9832978E21

Articolo 1

Oggetto

Il “Rapporto Città Metropolitana di Napoli – 2021”, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, evidenzia l’evoluzione delle caratteristiche socio-demografiche del fenomeno migratorio nella città di Napoli. Con l’entrata nel nuovo millennio si è registrata un aumento degli arrivi dal Subcontinente indiano, soprattutto da Bangladesh e Pakistan, ma anche una crescita delle due comunità protagoniste del panorama migratorio partenopeo, l’ucraina e la cinese, caratterizzate da una maggiore stanzialità e che hanno contribuito definitivamente a fare di Napoli una destinazione migratoria di primo piano. La presenza di concittadini provenienti dalla propria comunità di origine (nazionale, linguistica, religiosa) è per la maggior parte degli stranieri un fattore positivo, determinante per la scelta del quartiere in cui vivere. La comunità implica, infatti, la possibilità di ricreare nel paese di immigrazione un ambiente familiare, fatto di ristoranti, negozi, luoghi di culto e di svago, tipici del paese di provenienza, situazione che conferisce alla città ricchezza in termini di multiculturalismo e dinamicità economica. Tuttavia, proprio questa caratteristica esige una maggiore attenzione da parte di tutti gli attori, pubblici e privati, tenuti a misurarsi con una realtà composita, fatta di scambio e interazione tra popolazioni ed esigenze spesso molto differenti tra loro e senz’altro diverse da quelle della popolazione autoctona. La conflittualità sociale, che non interessa solo la relazione tra cittadini autoctoni e stranieri, ma anche i rapporti tra le diverse nazionalità residenti, non può essere il fattore caratterizzante della città, ma solo il più attuale elemento di sfida per le Istituzioni, chiamate a confrontarsi con una molteplicità di esigenze e culture spesso molto distanti tra loro. Nell’ambito della più ampia strategia di intervento, l’Amministrazione comunale, intende prevedere misure di accoglienza straordinaria rivolte a favore dei beneficiari singoli adulti in uscita dalla rete S.A.I. che necessitano di ulteriore supporto in quanto persone con particolare vulnerabilità, coloro che vengono segnalati dalla rete S.A.I., giovani richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e protezione temporanea in uscita dal Sistema di Accoglienza e Integrazione, i quali siano idonei per caratteristiche (capacità linguistica, capacità di relazione) e volontariamente decidano di partecipare all’esperienza di coabitazione. Le misure di intervento sulle quali agirà il progetto, salvaguardando l’esigenza di declinare gli interventi secondo il genere, l’età e, più in generale, sulle vulnerabilità della singola persona, hanno come obiettivo principale la riconquista dell’autonomia individuale dei beneficiari accolti, intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza

L’Amministrazione comunale intende selezionare mediante procedura negoziata attraverso Richiesta d’Offerta su piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett B) e art. 31 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, operatori economici ai quali affidare il Servizio.

Articolo 2

Durata

Le attività del servizio decorreranno a far data dalla nota formale di avvio delle attività per un periodo presunto di 12 mesi e comunque non oltre il 30/04/2024 salvo eventuali proroghe non onerose preventivamente autorizzate dall’ente finanziatore. Eventuali ritardi nell’inizio delle attività, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna del Comune, non potranno – a nessun titolo –

essere fatti valere dall'aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'Amministrazione si riserva di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., anche nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 8 della L. 120/2020. Il Dirigente, qualora gli attuali presupposti generali, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di un motivato provvedimento, di modificare la durata del contratto fino a recedere dallo stesso, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti o compensazioni di sorta, ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare. In via puramente indicativa, e senza che ciò possa prefigurare in alcun modo un impegno contrattuale del committente, si specifica che l'importo presunto del servizio a partire dalla data di avvio delle attività per un periodo presunto di 12 mesi e comunque non oltre il 30/04/2024, salvo proroghe non onerose autorizzate dall'ente finanziatore, è pari ad **€180.127,84 compresa IVA al 5%**. La cifra di €180.127,84 è così suddivisa:

- Misura A "Percorsi di accoglienza esterna al S.A.I." **€129.759,34**
- Misura B "Accoglienza in famiglia" **€28.444,50**
- Misura C "Coabitazione Sociale" **€ 21.924,00**

ANALISI COSTI Misura "A"							
Equipe a servizio di tutte e tre le misure A.B.C Figura professionale (tabella DM 17/02/2020 agg. 09/2020)	Cat. Econ.	Q.tà	Costo orario	Monte ore complessivo per 26 beneficiari (4 ore per ciascun beneficiario)	H giorno	giorni anno 3gg/sett	totale anno
Coordinatore	D3/E1	1	€ 21,25		6	156	€ 19.890,00
Assistente Sociale	D3/E1	1	€ 21,25		6	156	€ 19.890,00
Mediatore culturale a chiamata	C3/D1	1	€ 18,83	104			€ 1.958,32
Etno-psichiatra a chiamata	D3/E1	1	€ 21,25	104			€ 2.210,00
Totale Equipe senza IVA							€ 43.948,32
IVA al 5%							€ 2.197,42
Totale Equipe con IVA							€ 46.145,74
Spesa Vitto/Alloggio mensile							€ 300,00
Interventi aggiuntivi (es. assistenza legale, apprendimento lingua italiana, ecc.)							€ 174,00
N.ro Percorsi accoglienza esterna al SAI							14
Durata presunta contratto (mesi)							12
Totale senza IVA							€ 79.632,00
IVA al 5%							€ 3.981,60
Totale con IVA							€ 83.613,60
ANALISI COSTI Misura "B"							
Contributo economico mensile alle famiglie "affidatarie"							€ 430,00
N.ro Percorsi Accoglienza in Famiglia							7
Durata presunta contratto (mesi)							9
Totale senza IVA							€ 27.090,00
IVA al 5%							€ 1.354,50
Totale con IVA							€ 28.444,50
ANALISI COSTI Misura "C"							
Contributo economico mensile ai beneficiari							€ 348,00
N.ro Percorsi Coabitazione sociale							5
Durata presunta contratto (mesi)							12
Totale senza IVA							€ 20.880,00
IVA al 5%							€ 1.044,00
Totale con IVA							€ 21.924,00

Si specifica, così come indicato nel suddetto piano finanziario che, ai soli fini della rendicontazione delle spese, i costi relativi all'equipe rientrano interamente nella Misura "A".

Verranno retribuite alla ditta affidataria solo le prestazioni o le spese specificamente richieste ed effettivamente sostenute. I costi sono da intendersi comprensivi di tutto quanto necessario al corretto ed efficace funzionamento del servizio e riconducibili alle spese ammissibili. I corrispettivi di cui al presente Capitolato non saranno oggetto di variazioni nel corso della durata del progetto.

Articolo 3

Obiettivi e prestazioni richieste

Le misure di intervento sulle quali agirà il progetto, salvaguardando l'esigenza di declinare gli interventi secondo il genere, l'età e, più in generale, l'unicità di ogni singola persona, hanno come obiettivo principale la riconquista dell'autonomia individuale dei beneficiari accolti, intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza. In funzione di un'accoglienza caratterizzata da un approccio olistico, viene strutturata una programmazione multidisciplinare degli interventi.

Nello specifico il progetto in esame si prefigura di:

- offrire una risposta concreta ai bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale;
- promuovere la cura della persona (del proprio corpo, delle proprie emozioni, della propria storia personale);
- garantire la riappropriazione di un'organizzazione di vita (consapevolezza delle proprie dinamiche relazionali, delle proprie risorse e capacità, acquisizione di nuove abilità);
- attivare una rete di supporto (formale e informale);
- favorire l'accesso delle persone alla rete di servizi;
- realizzare interventi di mediazione culturale volti a favorire la piena integrazione nel tessuto sociale e comunitario.

Il progetto prevede nello specifico l'attuazione di tre misure di intervento per la realizzazione di percorsi verso l'autonomia di seguito elencate:

Misura A- Accoglienza straordinaria esterna al SAI e destinata a casi di particolare vulnerabilità

sociale- è rivolta a beneficiari singoli adulti segnalati dalla Rete SAI, beneficiari singoli adulti inseriti all'interno della Rete SAI e beneficiari singoli adulti in uscita dalla Rete SAI ma necessitanti di ulteriore supporto.

In particolare, secondo quanto previsto dalle Linee guida dello SPRAR (ora SAI), l'accoglienza esterna si sostanzia nell'accoglienza temporanea del beneficiario in una struttura terza, non asservita al progetto territoriale, che per caratteristiche proprie risulta essere più idonea ad accogliere il beneficiario in coerenza con il suo progetto individualizzato. L'accoglienza esterna può attivarsi con differenti modalità e può articolarsi in differenti servizi che vanno dalla erogazione del solo vitto e alloggio esterno, alla previsione di ulteriori interventi aggiuntivi rispetto all'assicurazione dei soli bisogni

primari. L'utilizzo di detto servizio, da attivarsi in situazioni contingenti legate alle esigenze specifiche del beneficiario, risulta particolarmente efficace nel caso di accoglienza di persone portatrici di vulnerabilità.

L'Ente gestore dovrà garantire i seguenti servizi minimi:

vitto ed alloggio

vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali

orientamento ai servizi socio-assistenziali,

assistenza legale;

apprendimento della lingua italiana;

interventi mirati per favorire l'inizio del percorso d'integrazione;

mediazione linguistica ed interventi specifici attraverso il coinvolgimento della figura dell'etno-psichiatra in relazione ai casi in cui si riscontra una condizione di particolare vulnerabilità.

Misura B- Accoglienza in famiglia – è rivolta a richiedenti e titolari di protezione internazionale/umanitaria che hanno completato positivamente il loro percorso di accoglienza di età compresa tra i 18 e i 50 anni di entrambi i sessi, una modalità di accoglienza temporanea in famiglia per una durata massima di 9 mesi. Essendo che la famiglia costituisce una risorsa in grado di offrire un luogo fisico protetto e sicuro, unitamente ad un insieme di relazioni interpersonali in grado di stare accanto nel delicato e complesso processo di riconquista dell'autonomia e di accompagnamento all'inclusione sociale. L'Ente gestore dovrà:

prestare attenzione alla selezione delle famiglie "affidatarie" e alla combinazione nucleo/ospite;

supportare il nucleo ospitante con i servizi territoriali e con appositi momenti formativi e di confronto con altri nuclei familiari;

erogare un contributo economico alle famiglie affidatarie;

coordinare e monitorare l'intera sperimentazione con un'attività di monitoraggio al fine di una complessiva valutazione dell'adeguatezza dell'intervento e della sua rispondenza ai bisogni reali delle persone.

Misura C – Coabitazione sociale – è rivolta a giovani richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e protezione temporanea in uscita dal Sistema di Accoglienza e Integrazione, i quali siano idonei per caratteristiche (capacità linguistica, capacità di relazione) e volontariamente decidano di partecipare all'esperienza di coabitazione.

L'obiettivo è quello di accompagnare la persona verso l'autonomia, in quanto il progetto prevede che i beneficiari possano disporre di un budget da destinare al reperimento di una abitazione in *co-housing* autonoma, al pagamento delle prime mensilità di affitto, all'arredamento della casa, alla fornitura di quanto necessario perché il progetto di abitare autonomo possa realizzarsi (spese per allaccio utenze, anticipi sugli affitti, costi generali). Particolare attenzione sarà data alla composizione del nucleo coabitante al fine di valorizzare le specifiche competenze e abilità di ciascuno nell'ottica di auto mutuo aiuto finalizzato al raggiungimento di una piena autonomia. Pertanto, gli Enti dovranno:

erogare il budget destinato ai beneficiari per il reperimento di una abitazione, al pagamento delle prime mensilità di affitto, all'arredamento della casa, alla fornitura di quanto necessario;

valorizzare le caratteristiche, le competenze e le abilità del singolo all'interno del nucleo coabitante;

favorire l'ottica di auto-mutuo aiuto finalizzato all'autonomia del nucleo coabitante;
gli operatori avranno il compito di informare i beneficiari in merito alle principali regole abitative di condominio, all'utilizzo responsabile dei consumi energetici, di acqua e gas, alla raccolta differenziata dei rifiuti, alle regole di buon vicinato;

Per le predette linee di azione è previsto il coinvolgimento di un soggetto attuatore da selezionare, per un costo presunto complessivo pari ad €180.127,84 compresa IVA al 5%.

E' previsto inoltre che il responsabile del registro dei beneficiari sia un operatore del soggetto attuatore a ciò formalmente delegato dal Comune di Napoli.

Le attività sono considerate come unica prestazione CPV 85311000-2.

Articolo 4

Destinatari

Destinatari degli interventi straordinari di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale sono persone migranti giovani richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e protezione temporanea in uscita dal Sistema di Accoglienza e Integrazione, i quali siano idonei per caratteristiche (capacità linguistica, capacità di relazione) e volontariamente decidano di partecipare all'esperienza di coabitazioni; rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale/umanitaria che hanno completato positivamente il loro percorso di accoglienza di età compresa tra i 18 e i 50 anni di entrambi i sessi; percorsi rivolti a beneficiari singoli adulti segnalati dalla Rete SAI, beneficiari singoli adulti inseriti all'interno della Rete SAI e beneficiari singoli adulti in uscita dalla Rete SAI ma necessitanti di ulteriore supporto.

In particolare, nell'ambito della Misura A – Accoglienza straordinaria esterna al SAI e destinata a casi di particolare vulnerabilità sociale - è prevista l'attivazione di n. 14 percorsi; nell'ambito della Misura B – Accoglienza in famiglia- è prevista l'attivazione di n. 7; nell'ambito della Misura C – Coabitazione sociale - è prevista l'attuazione di n. 5 interventi.

Articolo 5

Strumenti di lavoro

L'Equipe dovrà dotarsi di strumenti anche informatici per il costante monitoraggio delle attività progettuali, finalizzati alla valutazione della rispondenza ed efficienza del servizio attivato e all'eventuale riprogrammazione in itinere delle attività.

L'Equipe dovrà dotarsi dei seguenti strumenti di lavoro:

Registro beneficiari

Data base Utenti

Diario di Bordo in cui trasmettere le informazioni agli operatori che si susseguono nei vari turni circa gli interventi attuati, da attuare e aggiornamenti in merito alle attività realizzate durante la giornata.

Timesheet mensile degli operatori dell'Equipe.

Fornire bimestralmente, a partire dall'avvio delle attività, al Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze a mezzo PEC, uno Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) ovvero una Relazione descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento con indicazione specifica degli obiettivi raggiunti.

Fornire bimestralmente, a partire dall'avvio delle attività, un Rendiconto delle spese sostenute corredato da un Quadro riepilogativo, un Commento contabile ed un Elenco dettagliato delle spese sostenute secondo i Format di rendicontazione (Format 3, 4, 5) messi a disposizione da ANCI e che verranno opportunamente trasmessi da questo Comune all'ente attuatore.

Rilasciare bimestralmente dichiarazione ex DPR 445/2000 a cura del Rappresentante legale dell'ente attuatore, che tutta la documentazione di progetto, compresi gli originali dei documenti giustificativi di spesa e pagamento, saranno conservati presso la sede dell'ente stesso, per un periodo di almeno cinque anni successivi alla presentazione del rapporto finale e messi a disposizione per qualsiasi verifica da parte degli organi di controllo preposti.

Articolo 6

Qualifiche e standard degli operatori impegnati

Per l'espletamento del servizio delle tre Misure di intervento (A,B,C) l'operatore economico dovrà avvalersi di un'equipe di lavoro composta da operatori in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- N. 1 Coordinatore d'equipe: in possesso di laurea magistrale in servizio sociale, in giurisprudenza, scienze politiche ,sociologia o equipollenti con documentata esperienza almeno triennale in materia di accoglienza, integrazione e tutela in favore del target in parola,
- N. 1 Assistente Sociale: Diploma di Laurea in Servizio Sociale o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale equiparate; Diploma universitario in Servizio Sociale; Diploma di assistente sociale; Diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali; Laurea triennale in una delle seguenti classe 6 – Scienze del servizio sociale o L39 – Servizio sociale; iscrizione all'albo professionale sezione B o A. con documentata esperienza almeno triennale in materia di accoglienza, integrazione e tutela in favore del target in parola
- N. 1 Mediatore culturale: con titolo quinquennale di scuola media superiore di secondo grado o titolo equipollente con documentata esperienza almeno triennale in materia di accoglienza, integrazione e tutela in favore del target in parola
- N.1 Etno – psichiatra con documentata esperienza di almeno un anno in materia di accoglienza, integrazione e tutela in favore del target in parola

Al Coordinatore spetta il compito di organizzare il lavoro dell'equipe e coordinare le attività operative, prevedendo riunioni di equipe anche al fine di svolgere un'azione di programmazione, monitoraggio, verifica e valutazione condivisa.

Il Coordinatore curerà la promozione di reti territoriali definendo ogni possibile sinergia con altri servizi, progettualità e agenzie territoriali, nonché il raccordo costante con il Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze. Il gestore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di operare esclusivamente con personale in possesso dei requisiti richiesti. Deve, inoltre, assicurare la necessaria continuità lavorativa delle professionalità richieste, provvedendo anche ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente con altro in possesso dei medesimi titoli professionali opportunamente preinformandone l'Amministrazione comunale. Il gestore è tenuto a fornire, prima della aggiudicazione definitiva dell'appalto ed entro un termine massimo di 10 giorni dalla specifica richiesta, i nominativi del personale impiegato nell'espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti attraverso la presentazione dei relativi curricula che l'ente selezionato produrrà unitamente agli UNILAV (laddove il personale impiegato nell'appalto sia legato al soggetto affidatario da un rapporto di lavoro dipendente) e a tutta la documentazione

ritenuta necessaria. Gli operatori dell'ente aggiudicatario dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta. Alcun rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra quanti impegnati nell'attività ed il Comune di Napoli.

Articolo 7

Monte ore complessivo delle prestazioni

Il monte ore settimanale da utilizzare nell'ambito della Programmazione operativa per ciascuna figura professionale viene di seguito individuato:

Figura professionale	Ore
Coordinatore	12 (3gg a settimana)
Assistente Sociale	18 (3gg a settimana)
Mediatore culturale	A chiamata
Etno-pschiatra	A chiamata

Articolo 8

Coordinamento, Monitoraggio e valutazione

L'Amministrazione comunale si riserva le funzioni di programmazione delle attività, nonché la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse. Ai fini del monitoraggio e valutazione degli interventi si prevede di utilizzare lo strumento di lavoro del Data Base Ospiti il quale dovrà comporsi di diversi campi quali: anagrafe utente, data accesso, tempo permanenza previsto, data uscita, prestazioni erogate, particolari criticità riscontrate. L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l'esatto adempimento delle prestazioni. L'ente selezionato diverrà il diretto interlocutore del Comune di Napoli per la gestione del servizio; a questo stesso il Comune conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, richiesta di relazioni o report dettagliati, nonché ogni doglianza o pretesa.

Articolo 9

Obblighi dell'aggiudicatario

L'ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

- eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all'uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale,
- con precisa notifica al Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
- modifica della ragione sociale del soggetto; cessione dello stesso; cessazione dell'attività;
- concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o

pignoramento.

L'ente affidatario dovrà provvedere successivamente all'affidamento:

- a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico;
- a depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art.13.

L'ente affidatario si impegna a:

- erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto;
- svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- garantire l'adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell'attività;
- garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
- relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
- relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
- garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;
- garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione
- con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato;
- garantire l'immediata sostituzione dell'operatore assente per qualsiasi motivo;
- farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant'altro necessario all'impiego dell'operatore nelle attività di specie senza che possa null'altro opporsi all'Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;
- farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro).

L'ente affidatario dovrà stipulare un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell'espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Articolo 10

Modalità di pagamento

Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura, ovvero un acconto del 50% e un saldo finale ad avvenuta presentazione della relazione finale sulle attività svolte e del rendiconto analitico e riepilogativo di tutte le spese sostenute e

quietanzate.

I pagamenti relativi alle prestazioni, finanziate con fondi trasferiti, saranno subordinati all'effettivo introito delle somme.

Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura che dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

1. CUP: B61J22001000005
2. CIG: 9832978E21
3. l'esatta dicitura dell'attività progettuale ;
4. il numero e la data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa;
5. il numero di repertorio e la data del contratto;
6. esatta indicazione del periodo di riferimento;
7. le coordinate bancarie comunicate per la tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costitutivo del raggruppamento. Ai fini dell'emissione della fattura elettronica, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l'obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.

Si riportano di seguito i codici: CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH

CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1124 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI). Ulteriori elementi da riportare in fattura sono il codice identificativo di gara (CIG) e regime dell'IVA o l'eventuale riferimento normativo di esenzione. L'ente selezionato dovrà attenersi agli obblighi sanciti dalla Legge 136/2010, tra cui quello di utilizzare conti correnti bancari o postali solo con accessi dedicati presso banche o presso società Poste Italiane S.p.A., sui quali effettuare pagamenti e registrare tutti i movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (bancario o postale).

Articolo 11

Rapporti con il Comune

Tra il Comune di Napoli e il soggetto attuatore selezionato sarà stipulato apposito contratto per disciplinare la realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi a favore dei rifugiati, richiedenti asilo e protezione umanitaria e i necessari rapporti di carattere organizzativo ed economico. Il contratto conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti, nonché le modalità di trasferimento delle risorse economiche oggetto di finanziamento. In ogni caso, il soggetto attuatore e gestore si impegna, nelle more dei controlli di cui all'art. 19 del Disciplinare di gara, ad attivare i servizi a far data dalla proposta di aggiudicazione, prendendo in carico i beneficiari già inseriti nel programma territoriale. A seguito della comunicazione del Comune di Napoli della proposta di aggiudicazione, è fatto obbligo di produrre garanzia definitiva, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto potrà essere revocato al venir meno dei requisiti indicati, sulla scorta di un processo di valutazione continua della qualità delle prestazioni rese. La

stipula di detto contratto sarà comunicata al soggetto collaboratore con apposita comunicazione da parte del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze, dietro presentazione di idonea documentazione richiesta. L'Amministrazione comunale, inoltre, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie nelle strutture di ricettività, potrà attivare verifiche attraverso i competenti organismi dell'ASL. Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede operativa, od a cose, causato dall'operatore afferente all'affidatario nell'espletamento delle attività del Progetto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'affidatario medesimo. In caso di danni arrecati a terzi, l'affidatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia al competente Servizio comunale, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

L'ente aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza. Il responsabile del trattamento (nel nuovo regolamento europeo data processor) è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR) nel caso specifico Comune di Napoli. Il responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli impone l'articolo 28 del Regolamento, e dovrà tenere il registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2, GDPR). Ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati. Egli deve adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio (art. 32 GDPR), tra le quali anche le misure di attuazione dei principi di privacy by design e by default, dovrà inoltre garantire la riservatezza dei dati, vincolando i dipendenti, dovrà informare il titolare delle violazioni avvenute, e dovrà occuparsi della cancellazione dei dati alla fine del trattamento. Sia il titolare del trattamento che il responsabile, sono tenuti ad attuare le misure tecniche ed organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mediante le misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del trattamento, quali la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Inoltre, il responsabile ha l'obbligo di avvisare, assistere e consigliare il titolare. Dovrà, quindi, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni (o audit), realizzate dal titolare del trattamento, dovrà avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione ricevuta viola qualche norma in materia, dovrà prestare assistenza al titolare per l'evasione delle richieste degli interessati, dovrà avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati, e assisterlo nella conduzione di una valutazione di impatto (DPIA). L'aggiudicatario si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune.

Articolo 13

Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del citato decreto, nella misura stabilita dall'art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste

dall'art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.

Lo svincolo della cauzione avverrà ai sensi dell'art. 103 co. 5 del Codice e, in particolare, lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

Articolo 14

Contestazione disservizi e procedure di addebito

Il Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'affidatario che avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per controdedurre.

Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 200,00 (duecento euro) e non superiore a € 1.000,00 (mille euro), secondo la gravità dell'inadempienza.

Il soggetto affidatario ha l'obbligo, inoltre, di adottare nella realizzazione delle attività oggetto del presente capitolato, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto affidatario, intendendosi integralmente sollevato il Comune di Napoli da ogni responsabilità.

Articolo 15

Sanzioni Codice di Comportamento

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017. Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art 2 comma 3. In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

Articolo 16

Recesso unilaterale

L'Amministrazione comunale ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto ai sensi dell'art.109 del D. Lgs 50/2016, previo pagamento del corrispettivo dei servizi eseguiti e di un importo pari al 10% di quelli non eseguiti.

Articolo 17

Risoluzione del contratto, affidamento a terzi

L'Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto di progetto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione definitiva.

- Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'ente affidatario del servizio affidato;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;
- gravi ed accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i.

In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessione dell'ente affidatario, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale dell'ente in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di codesto appalto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Di conseguenza saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale, senza pregiudizio per ulteriori azioni risarcitorie.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire al Comune di Napoli tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 50/2016, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avverrà ai medesimi patti e condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 18

Definizione delle controversie

La definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza del progetto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è demandata ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 50/16.

Articolo 19

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Protocollo di legalità

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8) ART. 2 La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di IVA., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto;

si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato

o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione

già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

ART. 3

La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

Programma 100

In attuazione del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, in particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali.

PATTO D'INTEGRITÀ

La Deliberazione di G.C. n. 797 del 3/12/2015 “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” ha approvato il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volti a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente concorrente ed allegato alla domanda.

Articolo 20

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 21

Normative contrattuali

Il Progetto sarà regolato dal presente Capitolato e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni

in materia. L'ente affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo del progetto e, quindi, si impegna anche a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed impiego del personale e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche prestazioni oggetto del presente rapporto.

La sottoscrizione del Contratto per l'ente/i selezionato/i sarà impegnativa per l'affidatario dalla data di affidamento mentre per il Comune sarà subordinato alle approvazioni di legge.

Articolo 22

Norme di rinvio e altre clausole

Per quanto non previsto nel presente CSA e dagli atti di gara tutti si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità della convenzione, se e in quanto applicabili.

Responsabile del procedimento:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la d.ssa Mariarosaria Cesarino tel. 0817959200

e-mail: emergenze.sociali@pec.comune.napoli.it

Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

Comunicazioni

Il Comune di Napoli provvederà a pubblicare l'esito della presente procedura di selezione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per ogni ulteriore informazione in merito al presente Capitolato potrà essere contattato il Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze

tel. 0817959200

e-mail: emergenze.sociali@comune.napoli.it

pec: emergenze.sociali@pec.comune.napoli.it